MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO

Art. 8

Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".

Versione in vigore dal 10 settembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Estremi	Legge 30 luglio 2002, n. 189
Capo	I — Disposizioni in materia di immigrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-alla-normativa-in-materia-di-immigrazione-e-di-asilo/art-8-sanzioni-per-l-inosservanza-degli-obblighi-di-comunicazione-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it